

Pacchetto emendamenti Concorrenza



2. Modifica della legge 40/2007 di conversione del c.d. Decreto Bersani per consentire il recupero dei costi

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

17-bis

(Reintroduzione di commissioni per il servizio di ricarica attraverso i canali telematici)

All'articolo 1, comma 1 del Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole: “, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto.”, sono inserite le seguenti: “, fatto salvo il recupero di costi o commissioni corrisposti a terzi.”

Relazione Illustrativa:

L'emendamento mira modificare il cd. Decreto “Bersani Bis” per reintrodurre le commissioni di ricarica per le operazioni effettuate tramite reti commerciali di terzi, riconoscendo così i costi sostenuti da questi intermediari per la fornitura del servizio, lasciando invece invariato il principio della gratuità per le ricariche effettuate direttamente attraverso i canali dell'operatore di telefonia.

Il Decreto “Bersani-bis” ha infatti introdotto una disposizione per eliminare ogni onere aggiuntivo rispetto al valore della ricarica stessa, a prescindere se questa venga effettuata presso uno dei canali degli operatori stessi oppure attraverso un canale di terzi, con il conseguente addebito di un costo di commissione ai danni degli operatori di telecomunicazione.

Tale misura risulta anacronistica rispetto al contesto attuale del settore delle telecomunicazioni, caratterizzato da ricavi in declino e margini in contrazione, poiché provoca ingenti extra-oneri che si aggiungono alle numerose altre previsioni che deprimono la capacità di investimento degli operatori, tanto più se si considera che tale divieto di imposizione di oneri aggiuntivi è presente soltanto per le Telco, mentre le commissioni si pagano, per esempio, per le operazioni tra gli stessi intermediari finanziari e anche nel rapporto tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni.

La proposta emendativa non comporta necessariamente che il costo delle commissioni si trasferisca sugli utenti, perché questi potranno scegliere liberamente se continuare a rivolgersi

a canali di terzi sostenendo il costo della relativa commissione oppure se rivolgersi ai canali diretti degli operatori per i quali non è previsto alcun onere aggiuntivo.